

STATUTO

della Fondazione "ENRICO ed ENRICA SOVENA"

Articolo 1

E' istituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la fondazione "ENRICO ed ENRICA SOVENA", di seguito definita "Fondazione".

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Roma alla Via Asmara n. 58.

In relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle finalità istituzionali potranno essere istituite eventuali sedi ed uffici decentrati con apposite deliberazioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione assunte a norma del presente Statuto.

Articolo 3

La Fondazione ha lo scopo di prestare assistenza nelle forme più ampie a laureati in Medicina e Chirurgia e in altre discipline sanitarie, attraverso interventi di varia natura quali borse di studio, borse di dottorato, contributi per viaggi di istruzione, per corsi di formazione professionale, di perfezionamento e di specializzazione, nonché finanziamento di posti di ricercatore, di contrattista e similari presso le Università ed altre Istituzioni di ricerca.

Le diverse forme di assistenza, la durata dei benefici, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione saranno stabiliti in via generale dal Consiglio di Amministrazione, mediante apposito regolamento che preveda la costituzione di una commissione formata dal Presidente della Fondazione e da membri laureati in

Medicina e Chirurgia e membri laureati in altre discipline sanitarie.

Il tipo, l'entità e le modalità applicative delle forme di assistenza saranno stabilite anno per anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità del bilancio preventivo approvato a norma del successivo articolo 12.

Almeno una borsa di studio ogni triennio sarà destinata all'Ospedale Civile di Orvieto (Santa Maria della Stella).

E' escluso dalla attività della Fondazione qualsiasi scopo di lucro.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale iniziale disposto dal fondatore e pari a lire 200.000.000 (duecentomilioni);
- b) dai beni che la Fondazione andrà ad acquistare a seguito del decreto istitutivo quale erede universale del fondatore, giusta testamento olografo pubblicato il 21 gennaio 1991 a rogito notaio Lorenzo Monaco di Roma rep. n. 53789/8202;
- c) da eventuali elargizioni, lasciti e donazioni disposti in favore della Fondazione, da altre istituzioni, amministrazioni ed enti pubblici nonché privati, aventi ad oggetto beni immobili, mobili, titoli azionari ed obbligazionari e conferimenti in denaro e da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementarlo.

Articolo 5

I mezzi ordinari di gestione dell'attività della Fondazione sono costituiti dal reddito del patrimonio, ed in particolare dalla rendita dei beni costituenti l'asse ereditario del fondatore, nonché da

sovvenzioni, da contributi ed elargizioni dello Stato e della Comunità Europea, di enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria che non risulti espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone di cinque membri, che durano in carica cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove occorra, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario.

Il Consiglio uscente nomina un nuovo Consiglio scegliendo i componenti fra professori universitari laureati in Medicina e Chirurgia o medici ospedalieri, fra professori universitari di Farmacologia e Farmacognosia, nonché laureati in discipline sanitarie.

I membri del Consiglio uscente possono essere rieletti.

Il Consiglio uscente elegge i membri del nuovo Consiglio a scrutinio segreto su una rosa di nominativi presentati dai consiglieri uscenti in numero non superiore a tre per ciascun consigliere.

Nello stesso modo si procederà per la sostituzione di uno o più membri che dovessero, per qualsiasi ragione, cessare la carica; in tal caso ciascuno dei Consiglieri proporrà per l'elezione un nominativo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comprendere, in ogni caso, almeno un membro docente universitario ed almeno un membro operatore sanitario ospedaliero, laureato in Medicina e Chirurgia.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi casi di urgenza in cui può essere convocato anche un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, intervengano alla riunione tutti i consiglieri in carica e i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante della riunione, se nominato, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in

detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni concernenti l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nonché quelle relative a modifiche statutarie, è richiesto il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che dovrà essere trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenuto a cura del Presidente.

Articolo 9

Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 3 comma secondo;
- d) la nomina della Commissione per l'assegnazione delle borse di studio;
- e) la determinazione anno per anno delle varie forme di assistenza e di intervento, la durata dei benefici, i criteri di merito e di condizioni economiche per l'assegnazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, assegni, borse di studio;
- f) l'eventuale nomina del Segretario della Fondazione;
- g) l'eventuale nomina dei dipendenti della Fondazione;
- h) le deliberazioni concernenti gli acquisti e le vendite immobiliari, l'accettazione di legati, donazioni ed altra liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, le rinunce, le surroghe e postergazioni di ipoteche, nonché quelle concernenti la destinazione e il reimpiego delle somme ricavate da eventuali alienazioni di beni;
- i) le deliberazioni relative alla collaborazione con altri enti ed istituzioni di qualsiasi tipo, aventi analoghe finalità;
- l) la nomina di procuratori e consulenti;
- m) l'approvazione dei regolamenti;
- n) l'istituzione di eventuali sedi ed uffici decentrati;
- o) le modifiche dello statuto.

Articolo 10

Il Presidente è l'Organo di rappresentanza esterna della Fondazione. Presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione,

ha la legale rappresentanza della Fondazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Presidente i poteri che espressamente il Consiglio di Amministrazione ritenga di delegargli.

In assenza del Presidente le attribuzioni allo stesso demandate possono essere esercitate dal consigliere più anziano o da quello all'uopo delegato dal Presidente all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Nella prima applicazione del presente Statuto le funzioni di Presidente sono state attribuite vita natural durante al Fondatore e, alla sua morte, all'esecutore testamentario.

Alla scomparsa di quest'ultimo il Presidente è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Articolo 11

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti, nonché tra le persone iscritte al Registro Revisori Legali dei conti o tra gli aventi titolo all'iscrizione con contestuale indicazione del ruolo di Presidente.

Per i membri effettivi del Collegio è richiesta altresì l'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori Legali dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Articolo 12

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario è scaduto il 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo al riconoscimento della Fondazione.

Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo è fissato al 31 (trentuno) ottobre di ogni anno; quello dell'approvazione del bilancio consuntivo al 30 (trenta) aprile di ogni anno, salvo proroga non superiore a due mesi che può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione per particolari esigenze a norma dell'art. 2364 codice civile.

Articolo 13

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio ed ogni altra disponibilità finanziaria e materiale della stessa saranno devoluti ad Istituzioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi a norma dell'articolo 8.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.